

## *Ius feretri: archeologia e trasformazione di una pratica giuridica*

Il 25 Agosto del 1282 il Vescovo di Hereford Tommaso di Cantalupo morì in Italia mentre tornava in Inghilterra dopo essersi difeso con successo davanti a Papa Martino IV da una condanna del suo maestro John Peckham, Arcivescovo di Canterbury e Primate d'Inghilterra. Il 30 agosto dello stesso anno gli organi di Tommaso furono sepolti nel monastero di San Severo, il cuore fu donato ad Edmondo di Cornovaglia e sepolto ad Ashridge. Le ossa, invece, tornarono ad Hereford e durante il trasferimento, mentre la salma attraversava la provincia di Canterbury, ovvero la provincia di John Peckham, iniziarono a sanguinare. Il fatto fu interpretato come un'accusa a quest'ultimo di essere responsabile della morte di Tommaso di Cantalupo per averlo ostacolato in vita<sup>1</sup>. Già nel dicembre del 1282 John Peckham fu accusato di morte indiretta. Appena un anno dopo, nel 1283, la notizia dell'evento straordinario era talmente diffusa che Roger Marston, maestro francescano e discepolo fedele di John Peckham, in una *quaestio quodlibetalis* dovette spiegare perché le ferite di un cadavere iniziano a sanguinare alla presenza dell'assassino (*Quare vulnera cadaveris mortui accedente interfecore fluunt sanguine*)<sup>2</sup>. Non solo: durante il processo di canonizzazione di Tommaso di Cantalupo, iniziato nel 1307 sotto Papa Clemente V e conclusosi nel 1320 sotto Papa Giovanni XXII, fu citato, come testimonianza a favore, il sanguinamento del cadavere delle ossa avvenuto durante il viaggio nella provincia di Canterbury<sup>3</sup>. *L'effusio sanguinis* rappresentava, infatti, un elemento importante per il riconoscimento della santità. Si cercava di far passare Tommaso di Cantalupo come un martire per gli screzi che ebbe, in vita, con

<sup>1</sup> Cfr. H.R. Luard (cur.), *Annales Prioratus de Dunstaplia*, London 1866, 339; cf. H.R. Luard (cur.), *Annales Prioratus de Wigornia*, London 1866, 483.

<sup>2</sup> R. Marston, *Quaestio XXIV*, in G.F. Etzkorn, I.C. Brady (a c. di), *Quodlibeta Quatuor*, Firenze 1968, 281-282. La spiegazione di Marston si basa, come per gran parte dei filosofi e teologi del XIII e XIV secolo, sui testi di Avicenna ed era un tentativo di darne una spiegazione scientifica. Cfr. nt. 28.

<sup>3</sup> A. Vauchez, *La sainteté en occident aux derniers siècles du moyen âge: d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques*, Rome 1981, 245. Per una ricostruzione dettagliata del conflitto tra John Peckham e Tommaso di Cantalupo consiglio il bel lavoro di A. Boureau, *Théologie, science et censure au XIIIe Siècle. Le cas de Jean Peckham*, Paris 1999, 234-244. Sulla canonizzazione di Tommaso di Cantalupo vd. J.H. Ross, M. Jancey, *The Miracles of St. Thomas of Hereford*, in *British Medical Journal* 295, 19-26. December 1987, 1590-1594.

l'arcivescovo John Peckham. Secondo lo studioso francese André Vauchez<sup>4</sup>, gli uomini di chiesa, che sostenevano la causa di Tommaso di Cantalupo, sapevano bene che la devozione di questo vescovo non aveva alcuna possibilità di diventare popolare se non fosse stato innestato nell'ordito della sua esistenza – priva di grandi eventi emozionali – un elemento patetico che ne facesse una persona che aveva patito e un innocente che era stato perseguitato perché si era battuto per la giustizia.

Il caso di Tommaso di Cantalupo non era isolato e bizzarro. Che il cadavere di un uomo deceduto di morte violenta sanguinasse alla presenza dell'assassino, indicandone inconfutabilmente il responsabile, era un fenomeno diffuso, preso molto sul serio ed era conosciuto come *ius feretri*. Ben prima dell'*affaire* tra John Peckham e Tommaso di Cantalupo, era noto un altro caso. Nel 1180-1181 un abate cistercense di Trois-Fontanes, della diocesi di Chalons-sur-Marne, fu assassinato da uno dei suoi monaci durante una visita canonica dell'abate di Chiavalle, Pierre le Borgne. Quest'ultimo raccontò che il sanguinamento del cadavere in presenza dell'assassino fu considerato un indizio di colpevolezza che condusse all'interrogatorio ed all'accusa<sup>5</sup>. Questi sono solo due dei più noti casi di *ius feretri*, che non fu, però, come vedremo, un fenomeno tipicamente medievale.

### *I. Ius feretri, un'ordalia medievale?*

In tutta Europa la convinzione che il cadavere iniziasse a sanguinare alla presenza dell'omicida era noto come *ius feretri* (o anche *iudicium feretri* o *jus*

<sup>4</sup> Vauchez, *La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age* cit., 245-246. Sull'*effusio sanguinis* consiglio, tra gli altri, G. Boni, A. Zanotti, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, Bologna 2009, 80-85.

<sup>5</sup> *Patrologia Latina*, 201, C, 1396, Va-b: *Ingressus est namque post eum vir Belial nomine Simon, qui clauso ostio ut occideret in abscondito, Patrem suum praedictum abbatem vibrata in caput ejus acie securis aggreditur; nec prius a vultus et verticis concisione destitit, quam ille non jam miser, sed adhuc miserabilis Pater laureatus suo sanguine spiritum in ejus quem orabat manibus exspiraret. Post haec una hora transacta abiit crudelissimus parricida, et missam celebrare non timuit; ut velamentum sceleris devotione sibi ascisceret sacerdotii. Diu enim prae tumultu lugentium et concurrentium [b] monachorum ignoratus parricida delituit: quamvis vox sanguinis sine intermissione fluentis virum sanguinum, quoties feretro cominus accessisset, stillicidiali quodam testimonio demonstraret. Unde postmodum pro his et aliis quibusdam conjecturalibus signis ad rationem positus, reum se patrati facinoris confitetur: dignus quidem qui nullam consequatur veniam, qui nullam in eo reperit mortis causam. Et ecce nunc, Pater optime, captus et catenatus tenetur in vinculis: pro quo volis instantissime supplicamus, ut praefixa die consilio, et habita deliberatione cum fratribus, talis in eum definiatur poena, quod similis praesumptionis debeat finire materia.*

*cruentationis*)<sup>6</sup>, un esperimento giudiziario spettacolare che la ragione, ovviamente, non riusciva a spiegare del tutto. Si trattava, infatti, di un'ordalia secondo la quale l'intervento di una potenza divina garantiva la giustizia e la sicurezza del diritto. Le diverse forme ordaliche erano un mezzo comunemente utilizzato per stabilire la colpevolezza o meno di una persona. La fiducia in una potenza superiore ed esterna assunse una forza tale da poter costituire un principio regolatore e norma delle relazioni sociali<sup>7</sup>. Ciò non deve sorprendere in quanto la storia di qualsiasi popolo o comunità è ricca di credenze nell'esistenza di un essere divino e superiore alle quali va accompagnata l'aspettativa di manifestazioni speciali di potenza e di validità. Come notato da Jean Delumeau<sup>8</sup>, la credenza nelle apparizioni dei morti si manifestava in due modi, una orizzontale, secondo la quale il defunto (corpo e anima) per un certo periodo continuava a vivere e a ritornare nei luoghi della sua esistenza terrena, l'altra verticale, propria dei teologi, che hanno tentato di spiegare i fantasmi per mezzo dell'azione di forze spirituali. Lo *ius feretri*, come anche altre ordalie, non era altro che la richiesta di assistenza e di aiuto dovuto al dubbio e all'impossibilità di risolvere un caso. In questo senso c'era una sovrapposizione ed una complementarità tra una componente religiosa (la richiesta di aiuto a Dio) e la componente giudiziaria<sup>9</sup>. D'altronde anche nell'importante e diffusissimo *Sachsenspiegel* si ritrova la corrispondenza tra diritto e Dio: *Gott ist selber Recht*<sup>10</sup>. Tuttavia, la domanda di giustizia non era, necessariamente, rivolta a Dio, ma, almeno nel caso specifico dello *ius feretri*, al cadavere, che, paradossalmente, si credeva non fosse totalmente morto in quanto nella concezione medievale del tempo il passato non era mai veramente superato, ma poteva sempre in qualche modo ripresentarsi

<sup>6</sup> Nelle principali lingue moderne si parla di *bahr-recht* (in tedesco), *bier-right* (in inglese) o, in italiano, *diritto di bara*. La letteratura su questa ordalia è vastissima. Cito qui i contributi più significativi: K. Lehmann, *Das Bahrgericht*, in *Germanistische Abhandlungen zum LXX. Geburtstag Konrad von Maurers*, Göttingen 1893 (Neudr. Aalen 1979), 23-45. H. Holzhauser, *Bahrprobe*, in *Lexikon des Mittelalters*, I, München-Zürich 1980, 1350. J. Erchinger, *Bahrprobe, Rasengang und Abendmahlsprobe*, Bamberg 2007. W. Ogris, *Bahrprobe, Bahrrecht*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 2008, 284-285.

<sup>7</sup> Cf. D. Bathélemy, *Diversité des ordalies médiévales* in *Revue historique*, 1988, 280, 3-25.

<sup>8</sup> J. Delumeau, *Le Peur en Occident (XVIe-XVIIIe Siècles)*, Paris 1978. Citato dall'edizione italiana, *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII)*, Torino 1979, 119-151.

<sup>9</sup> Cf. H.C. Lea, *Storia dell'intolleranza e della violenza legale. Duelli, ordalie e torture nei tribunali d'Europa*, Genova 1989, 250-251.

<sup>10</sup> Proprio su quest'aspetto segnalò *Gott ist selber Recht. Die vier Bilderhandschriften des Sachsenspiegels: Oldenburg, Heidelberg, Wolfenbüttel, Dresden, Wolfenbüttel* 1992. Cfr. anche W. Schild, *Alte Gerichtsbarkeit: Vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtssprechung*, München 1980, 12.

nel presente<sup>11</sup>. Il cadavere sanguinava alla presenza dell'assassino perchè era l'anima ad indicare, inconfutabilmente, il responsabile. In Germania, ad esempio, i Frisi non seppellivano il cadavere finché una morte violenta non fosse stata vendicata. La convinzione era che il morto stesso si sarebbe "occupato" del ritrovamento del colpevole per vendicarsi e per far uccidere o, comunque, far incolpare l'assassino<sup>12</sup>. Basti pensare all'*Iwein*<sup>13</sup> di Hartmann von Aue o, ancor di più, alla scena del *Nibelungenlied*<sup>14</sup>, poema tedesco del XIII secolo, nella quale si descrive il sanguinamento del cadavere di Sigfrido all'avvicinarsi di Hagen che diviene così il principale indiziato dell'omicidio. Anche William Shakespeare<sup>15</sup>, nel suo *Riccardo III*, cita lo *ius feretri*: quando il corteo funebre di Enrico IV viene fatto passare davanti a Sir Gloucester, il cadavere di Enrico IV inizia a sanguinare. Con lo *ius feretri* siamo in presenza, come vedremo, non tanto di un fenomeno di pura superstizione o dovuto alla casualità, ma di una pratica giuridica che trovò ampia diffusione fino al XVIII secolo, subito prima dell'avvento dell'Illuminismo.

Le formalità del giudizio variavano molto, e su questo tornerò in seguito, ma il concetto rimase sempre lo stesso: alla presenza o al contatto dell'uccisore le ferite dell'ucciso dovevano sanguinare di nuovo o dovevano, comunque, apparire nel cadavere altri segni evidenti, come, ad esempio, bava dalla bocca o fremito.

<sup>11</sup> Sulla concenzione medievale del tempo la letteratura è vastissima. Segnalo qui una vecchia ricerca ancora oggi molto attuale A.J. Gurevic, *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983, 29-43. Cfr. anche P. Porro, *The Medieval concept of time: studies on the scholastic debate and its reception in early modern philosophy*, Leiden-Boston 2001.

<sup>12</sup> Su quest'aspetto cfr. T. Reik, *Der unbekante Mörder: psychoanalytische Studien*, Hamburg 1978; Id., *Der zigene und der fremde Gott. Zur Psychoanalyse der religösen Entwicklung*, Frankfurt am Main 1972.

<sup>13</sup> Hartmann von Aue, *Iwein*, hrsg. v. G. F. Benecke und K. Lachman, neu bearbeitet v. L. Wolf, Berlin 1968, 1355-1364: «Nû ist uns ein dinc geseit/vil dicke vür die wârheit./swar den andern habe erslagen./und wuder vür in getragen/swie langer dâ vor waere wunt/er begunde bluoten anderstunt/nû seht, alsô begunden/in bluoten sîne wunden./dô man in in daz palas truoc:/wan er was bî ïm der in sluoc».

<sup>14</sup> H. Boor (Hrsg.), *Nibelungenlied*, nach der Ausgabe von K. Bartsch, Wiesbaden 1972, 172: «Daz ist ein michel wunder, vil dicke ez noch geschicht:/ swâ man den mortmeilen bî dem tôten siht./sô bluotent im die wunden. als ouch dâ geschach:/dâ von man die sculde dâ ze Hagene gesach/ Die wunden vluzzen sêre, alsô si tâten ê:/die ê dâ sêre klageten. des wart nu michel mê./dô sprach der künec Gunther ich wilz iuch wizzen lân:/ in sluogen schâchære, Hagen hât es niht getân».

<sup>15</sup> W. Shakespeare, *King Richard the Third*, 2, London 1913, 80: «If you delight to view thy heinous deeds./Behold this pattern of the butcheries./O gentlemen! See, see dead Henry's wounds/ Open their congeal'd mouths and bleed afresh./Blush, blush, thou lump of foul deformity./For 'tis thy presence that exhales this blood/From cold and empty veins where no blood dwells».

## II. L'origine

L'origine dello *ius feretri* è, ancora oggi, dubbia. Secondo gran parte della critica<sup>16</sup> la prima menzione dello *ius feretri* risale al 972 in un resoconto di Pitcairn in merito all'assassino del Re di Scozia Duflus. Già nel X secolo, dunque, la reazione del cadavere alla presenza dell'omicida, aveva un ruolo importante nella decisione sulla colpevolezza o meno di un individuo. In realtà molti studiosi hanno ignorato che già nell'antica Grecia esisteva un fenomeno più o meno simile. Nelle *Leggi* Platone<sup>17</sup> afferma che chi muore di morte violenta, appena deceduto ha una reazione violenta contro il suo omicida. Essendo ancora pieno di paura e di sgomento per la violenza subita, non appena vede aggirarsi il suo uccisore per i luoghi a lui familiari, è colto da terrore. Per questo motivo – sostiene Platone – è necessario che l'omicida stia alla larga dalla sua vittima ed abbandoni completamente ogni luogo della sua patria. Se, poi, l'ucciso è uno straniero, sarà la patria di quest'ultimo a dover essere evitata. Platone, come vedremo successivamente, sarà una fonte ricorrente di numerosi filosofi e giuristi dell'epoca moderna. Che già Platone ci parli, nelle *Leggi*, e non in dialogo qualsiasi, di questa pratica sta ad indicare che non si trattava di un semplice rito purificatorio, da relegare a pura superstizione, ma di una vera e propria pratica giuridica che veniva presa molto sul serio. Tra l'altro proprio il testo del filosofo greco richiama, indirettamente, la vicenda di Tommaso di Cantalupe. Lì le ossa sanguinavano nelle province del suo nemico John Peckham, in Platone si fa riferimento proprio ai luoghi familiari all'uccisore dai quali il cadavere dovrebbe stare lontano per evitare segni di improvviso terrore.

Anche nella *Genesi*<sup>18</sup> c'è un'allusione alla cosiddetta *vox sanguinis*<sup>19</sup> che indicherebbe la “condanna” di Caino per la morte del fratello. Non è naturalmente un caso che l'espressione *vox sanguinis* si ritrovi nel passo della *Patrologia La-*

<sup>16</sup> F. Patetta, *Le ordalie: studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Roma 1890, 197; cfr. Ch. Leitmaier, *Die Kirche und die Gottesurteile. Eine rechtsgeschichtliche Studie*, Wien 1953, 30.

<sup>17</sup> *Platonis Opera*, V, cur. I. Burnet, Oxford 1975<sup>11</sup>, 865D6-E10.

<sup>18</sup> R. Weber (cur.), adiuvantibus B. Fischer, I. Gribomont, H.F.D. Spark, W. Thiele, *Biblia Sacra iuxta Vulgata versionem*, Stuttgart 2003<sup>5</sup>, Genesis 4.10-12: *Et ait Dominus ad Cain: “Ubi est Abel frater tuus?”. Qui respondit: “Nescio. Num custos fratris mei sum ego?”. Dixitque ad eum: “Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de agro. Nunc igitur maledictus eris procul ab agro, qui aperuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua! Cum operatus fueris eum, amplius non dabit tibi fructus suos; vagus et profugus eris super terram”.*

<sup>19</sup> Per un'accurata analisi sulla *vox sanguinis* rimando a H. Platelle, *La voix du sang: La cadavre qui saigne en présence de son meurtrier*, in *La piété populaire au Moyen Age*, Paris 1977, 161-179.

*tina* citato in precedenza<sup>20</sup>. Ora, questi casi non dimostrano l'esistenza dello *ius feretri* inteso come pratica giuridica prima del 972, ovvero l'anno del resoconto di Pitcairn sopra citato, ma, comunque, evidenziano come il fenomeno dello *ius feretri* fosse già diffuso nella società sin dall'antichità.

Una tappa cruciale della storia della trasformazione ed evoluzione dello *ius feretri* è il 1215, anno in cui la Chiesa, durante il *IV Lateranum*<sup>21</sup>, condannò tutte le ordalie. Queste si caratterizzavano, infatti, per invocazioni mistiche e anatemi di carattere liturgico che di cristiano conservavano molto poco. Ma la Chiesa e il diritto canonico avevano preparato, in precedenza, questa condanna tanto che, in tempi e modalità diverse, Graziano, Alessandro III e Innocenzo III affermarono che i ministri sacri non dovevano intervenire allo *judicium sanguinis*: *Non debent agitare iudicium sanguinis qui sacramenta Domini tractant*<sup>22</sup>. Le norme pontificie e conciliari confluirono, successivamente, nel *Liber Extra* di Gregorio IX (ad esempio in X, V, XXXVII, 5; V, XXXIX, 25) e verranno più volte ribadite. Le ordalie continuarono, tuttavia, a essere molto diffuse e proprio lo *ius feretri* era una di queste tanto che, come già messo in evidenza da Schmoeckel<sup>23</sup>, questa pratica ordalica durò fino a tutto il XVIII secolo. Mentre altre ordalie come la prova dell'acqua o il duello svanirono e continuarono, con alterne fortune fino al XVI-XVII secolo, lo *ius feretri* continuò ad essere praticato a lungo ed acquisì una nuova dimensione giuridico-sociale, tanto che è giusto ritenere che questa pratica non sia da considerare come una classica ordalia, ma come una vera e propria pratica giuridico-sociale tesa al raggiungimento della verità giudiziaria<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. nt. 5

<sup>21</sup> Cfr. Leitmeier, *Die Kirche und die Gottesurteile* cit., 42: «1215 wurde das Verbot der Teilnahme von Geistlichen an Ordalen im Kanon 18 des 4. Laterankonzils ausgesprochen. Der Kanon lautet: ... *Nec quisquam purgationi aquae ferventis vel frigidae seu ferri candentis ritum cuiuslibet benedictionis aut consecrationis impendat, salvis nihilominus prohibitionibus de monomachiis sive duellis antea promulgatis*». Cfr. anche M. Schmoeckel, „*Ein sonderbares Wunderwerck Gottes*“. *Bemerkungen zum langsamen Rückgang der Ordale nach 1215*, in *Ius Commune* 26, 1999, 136-137. Cfr. anche Boni e Zanotti, *Sangue e diritto nella Chiesa* cit., 86, 134.

<sup>22</sup> E. Friedberg (cur.), *Corpus Iuris Canonici*, I-II, Graz 1959, *quaestio* VIII.30.

<sup>23</sup> Schmoeckel, „*Ein sonderbares Wunderwerck Gottes*“. *Bemerkungen zum langsamen Rückgang der Ordale nach 1215* cit., 145-147.

<sup>24</sup> Si tratta di un concetto già espresso in passato. Cfr. H. Nottarp, *Gottesurteilstudien*, München 1956, 37: *Die Bahrprobe ... ist kein eigentliches Gottesurteil*.

### III. *Ius feretri: una prova giuridica*

Che il cadavere sanguinasse per indicare l'assassino era ritenuto plausibile da molti giuristi e medici fino al XVIII secolo. Fino ad ora ho preso in considerazione soltanto esempi o casi tratti dalla letteratura e cultura antica e medievale che, però, non avevano, sempre, uno specifico valore giuridico. La prima vera fonte giuridica risale al XIV secolo. Nel 1328 questa pratica viene citata nel *Freisinger Rechtsbuch*<sup>25</sup>. L'art. 273 indica lo *ius feretri* come prova volontaria e ci informa anche di un aspetto legato al rituale: il presunto colpevole doveva passare tre volte davanti al cadavere. Che lo *ius feretri* avesse un valore giuridico e non fosse una delle tante pratiche ordaliche è dimostrato anche dallo *Stadtrecht* di Visby a Gotland (1341/44) che indica lo *ius feretri* come prova giuridica<sup>26</sup>.

Secondo gli studi di Claude Gauvard<sup>27</sup> nel XIV e XV secolo esistono numerosi casi di applicazione di questa pratica come vera e propria prova giuridica. Ora, è impossibile in questa sede prendere in esame tutti i casi. È importante ricordare, però, che già nei secoli XIII e XIV lo *ius feretri* è anche oggetto di un'animata discussione filosofica che vede coinvolti tra i più importanti filosofi del tempo: Alberto il Grande (1200-1280), Enrico di Gand (1217-1293), Egidio Romano (1243-1316), Roger Marston (1235-1303), Goffredo di Fontaines (1250-1305), Enrico di Lubeca (1286 ca.-1335 ca.) e Cecco d'Ascoli (1257-1327)<sup>28</sup>. In que-

<sup>25</sup> *Freisinger Rechtsbuch*, bearbeitet v. H.K. Claussen, Weimar 1941, 314-315: «Nieman sol den andern noetten, daz er im auf einen tôten gericht, is sei denn als vil, den man an dem tôtslag schuldig, er sei gefangen oder ledich. Ist der tôt unbegraben, sô sol man nicht lenger wartten denn untz an den funften tag... Man sol in auf den rinch tragen fur daz recht und sol di wunden lazzen truchen, und sol man in schwamen mit einem wunt artzt, ob man in hât, oder sust zwên weis man, ein welher gestalt si sein, ob si sich verchêrn, daz man daz erchennen chunne. Er sol auch dreistunt, der daz gericht tuot, an seinen chnien um di pâr gên und sol den tôten chussen und sol in nennen und sol diseu wart sprechen: "Ich ziuch an got und an dich, daz ich an deinem tôd unshludich pin." Alz er daz dreistunt tuot, habent sich di wunten nicht verchêrt, sô ist er ledich von den freuten und von dem gericht. Habent aver sich di wunten verchêrt, daz si trôrich sint, sôist er des tôts schuldich worden den freuten und dem gericht und hât di urtail uber sich selben geben, daz er sich daz gericht an genomen hât, wan in sein niemant genoett maecht haben».

<sup>26</sup> Cfr. P. Dinzelbacher, *Das fremde Mittelalter. Gottesurteil und Tierprozess*, Essen 2006, 29.

<sup>27</sup> C. Gauvard, "De Grace Especial". *Crime, Etat et societe en France à la fin du Moyen Age*, I, Paris 1991, 179-189.

<sup>28</sup> Le questioni sulle quali si sono espressi i filosofi sono le seguenti: Alberto il Grande (*Quare interfectore praesente sanguis interempti fluit*), Roger Marston (*Quare vulnera cadaveris mortui accedente interfectore fluunt sanguine*), Egidio Romano (*Utrum ad praesentiam occisoris plaga occisi effundant sanguinem*), Goffredo di Fontaines (*Utrum occisus naturaliter emittat sanguinem in praesentia occidentis*), Enrico di Lubeca (*Utrum ad praesentiam occisoris de vulneribus vi-*

sta sede non ci interessa approfondire l'aspetto filosofico di questa discussione che ha un carattere soprattutto teologico e medico-naturale, quanto ricostruire la *longue durée* dello *ius feretri*.

La storia della trasformazione e dello sviluppo dello *ius feretri* continua anche nel Rinascimento. Nel XV secolo il medico e umanista fiorentino Niccolò Falcucci<sup>29</sup> (1350 ca.-1412) nei suoi *Sermones medicinales* descrive numerosi casi in cui il cadavere sanguina alla presenza del proprio omicida. Falcucci attribuisce al fenomeno valore giuridico: *Unde hoc et aliis inditiis captus interfector iustitiali iudicio corrui*. Gli studi di Falcucci verranno poi ripresi nel XVI secolo, tra gli altri, da un altro medico di Basilea, Felix Blatter, che anche attribuisce al fenomeno valore probatorio. Tra le numerose fonti del XV se-

*olenter occisi debeat emanare naturaliter sanguis*). I filosofi e i teologi del Medioevo cercarono naturalmente di dare una spiegazione razionale al sanguinamento del cadavere. Egidio Romano, il canonico Goffredo di Fontaines, Roger Marston ed il domenicano tedesco Enrico di Lubeca affrontarono filosoficamente la questione e formularono diverse teorie. Una prima tesi era la seguente: nell'omicida la violenza dell'azione provocava un grande movimento degli spiriti, che venivano immessi dagli occhi dell'omicida nella vittima. Questi stessi spiriti, fuoriusciti dall'assassino durante l'atto violento, erano in qualche modo imprigionati nel cadavere e si rimettevano in movimento in presenza del "legittimo proprietario". Questo provocava una nuova circolazione del sangue, che fuoriusciva così dalle ferite. Quella degli spiriti o spiritelli era una dottrina fisiologica alla quale si richiamarono anche la gran parte dei medici del tempo ed era molto diffusa nel tardo medioevo ed in particolare nel XIII e XIV secolo. Risaliva alla medicina greco-araba e fu ripresa sia da Alberto il Grande sia da una raccolta anonima nota come *Questiones Salernitanae*. Questa dottrina avrà molta fortuna anche nella letteratura e poesia italiana. Guido Cavalcanti, infatti, fece cenno agli "spiriti vitali", una serie di spiriti e spiritelli che sono proiezioni degli stati d'animo del poeta, dotati di moto e di sentimenti autonomi e che fuggono, tremano e si radunano per poi disperdersi di nuovo come una sorta di esercito alla deriva. Anche l'astrologo, medico e filosofo Cecco d'Ascoli nella sua opera principale, *L'Acerba*, fece riferimento agli spiriti, proprio nell'ambito del tema del sanguinamento del cadavere alla vista dell'omicida. Un'altra tesi si richiamava alla tradizione tomista e prevedeva, paradossalmente, tre spiegazioni anti-scientifiche, proprio perché non si riconosceva valore e consistenza razionale al fenomeno del sanguinamento del cadavere. Le cause, dunque, erano la divina provvidenza, l'inganno del diavolo o, infine, la casualità. Il sanguinamento del cadavere poteva, infatti, essere prodotto da Dio per scagionare l'innocente o per punire il colpevole. Il diavolo poteva procurare il sanguinamento per ingannare l'uomo e condurlo all'errore, perché le anime degli uccisi chiedevano la vendetta ed a causa di questo, riguardo ai corpi dei morti, sbagliavano fin quando non procuravano la vendetta o inducevano gli uomini all'errore. Infine, la casualità che, così come ricordava Aristotele nella *Fisica* aveva cause infinite.

Circa un secolo dopo (anche se il dibattito filosofico non era più così inteso come nel XIII e XIV secolo) Marsilio Ficino (1433-1499) cita, nella sua *Teologia Platonica*, il fenomeno del sanguinamento del cadavere: «*unde forte contingit, ut occisi hominis vulnus etiam iacente cadavere in eum qui vulneraverat, si modo ille cominus instet vulnus ispum inspiciens, sanguinem rursus eiiciat*».

<sup>29</sup> N. Falcucci, *Sermones medicinales septem*, Venice 1490-1491, Tractatus I.5a.

colo, quella più interessante è la *Chronica* di Lucerna<sup>30</sup> di Diebold Schilling. Qui viene rappresentata la prima ed unica fonte accompagnata da un'immagine, *Unschuldprobe an der Bahre eines Erschlagenen*. Schilling descrive, in modo molto accurato, la storia drammatica del mercenario Hans Spiess. Accusato di non essere fedele alla moglie, viene ammonito di prendersi cura della moglie e di assicurarle gli alimenti. Una sera, racconta Schilling, il marito andò dalla moglie a cenare con lei e trascorsero la notte insieme. La mattina seguente Hans Spiess, senza particolare fretta né senza suscitare alcun sospetto, andò, come accadeva spesso, a Berna. Dopo diverse ore, i vicini si recarono in casa e la trovarono morta nel letto, ma senza ferite. Una volta seppellita, tra la comunità si diffuse, però, la convinzione che il marito l'avesse soffocata con un cuscino o che fosse deceduta di morte violenta. Per ordine del governo di Lucerna, Hans Spiess venne arrestato e torturato. Nonostante la brutalità delle torture negava la sua colpevolezza e giurava di non essere stato lui ad aver ucciso sua moglie. Venne così ordinato lo *ius feretri*. Venti giorni dopo la tumulazione a Ettiswil, il cadavere della donna venne disseppellito. Già all'inizio del rituale il cadavere iniziò a sanguinare alla presenza di Hans Spiess, che ammise la sua colpevolezza e venne condannato al supplizio della ruota e morì dopo una grandissima pena<sup>31</sup>. Poiché questa *Chronica* è una delle più importanti e belle cronache della Svizzera e, al contempo, è uno specchio degli avvenimenti politici, sociali, economici e religiosi del tempo, si tratta di una fonte che ha una particolare rilevanza. È un'ulteriore dimostrazione, infatti, che questa pratica fosse, effettivamente, in uso come prova giudiziaria. Riporto qui due illustrazioni che paiono particolarmente significative perché ci offrono ulteriori informazioni sul rituale: il sospetto colpevole doveva presentarsi nudo e doveva toccare il cadavere.

<sup>30</sup> D. Schilling, *Die Luzerner Chronik*, Luzern 1513.

<sup>31</sup> Schilling, *Die Luzerner Chronik* cit., 20-21: «Dasselbs was ine junger gesell, genant Hans Spiess, ein kriegsknächdt. Der hatt ein wib, hiess Margret, und derselben wenig acht, liess sy sitzen, er wär daheim oder nit, gab ir weder essen noch trincken. Nu was sy fromm und clagt sich aber zuo meren malen siner untrüw... Und uff sin zuosagen kam er zuo nacht zuo der guoten frowen und gieng mit ir an ein bett nider, und in dem schlaff nam der man ein küssi, schluog ir das für den mund, erstackt und erwürgt sy, dackt sy zuo, als ob sy selber gestorben wär ... Da es aber lang in tag ward, wolt die frow nit uffstan, dann sy was tod ... Nu fieng mengeklich an murmeln und meynen, der man hätte sy ermürt, und kam die sach damit an die oberkeit... Und also ward die tott frow ussgraben und er gar beschoren, ouch gefenglich gan Ettiswil, nackent abzogen und zuo der bar gefürt und geheissen, zwen finger uff ir rächten brust ze legen und gelerten eyd ze sweren, wie obstat». Cfr. anche H. Fehr, *Das Recht im Bilde*, München-Leipzig 1923, 65-66; G. Köbler, *Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte von den Anfänge bis zur Gegenwart*, München 1988, 165-169.



D. Schilling, *Die Luzerner Chronik*, Luzern 1513.

Ora, nel 1600 il teologo francese Noël Taillepied<sup>32</sup> nel suo *Traicté de l'apparition des esprits* richiamandosi all'autorità di Platone e Marsilio Ficino, afferma con certezza che se un delinquente si avvicina al corpo della sua vittima questa comincia a schiumare, a trasudare e mostrare altri segni.

Lo *ius feretri* durò, però, fino a tutto il XVII e fino all'inizio del XVIII secolo. Come già dimostrato dalle autorevoli ricerche dello Schmoeckel<sup>33</sup>, lo *ius commune* recepì questa pratica giuridica. Il fenomeno è descritto anche dal giurista tedesco Johann Zanger<sup>34</sup> (1557-1607). Nella sua opera Zanger, oltre agli aspetti più strettamente giuridici, è interessato, soprattutto, alla spiegazione scientifica del fenomeno tanto da citare anche il medico zelandese Levinio Lemnio (1505-1568), uno dei sostenitori della dottrina umorale o degli spiriti. Nell'accezione medica e fisiologica la nozione di spirito (o umore) non aveva nulla di personale o animato, ma non era altro che un'essenza corporea, rarefatta, che si propagava attraverso le vene, le arterie e i nervi. Questa dottrina servì anche alla medicina del XVI e XVII secolo per spiegare il cambiamento degli umori<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> N. Taillepied, *Traicté de l'apparition des esprits*, Paris 1617, 139: «Si un brigand s'approche du corps qu'il aura occis, le mort commencera à escumer, fuer, et donner quelque autre signe. Platon au neusiesme liure de ses loix, dit que les ames des meurtris poursuyuent surieusement, et souvent, les ames des meurtriers. A l'occasion dequoy Marsile Ficin, au seiziesme hiure de l'immortalità des Ames, chapitre cinquiesme, estime qu'il aduient que si un meurtrier vient, à sera à decouvert le corps deceluy qu'il aura fraichement tué, et il appoche prés pour regarder e contempler la playe, le sang en fortira derechef». Per un approfondimento sull'interpretazione del ruolo degli spiriti cfr. Delemeau, *Le Peur en Occident, (XVIe-XVIIIe Siècles)* cit., 53-154.

<sup>33</sup> Schmoeckel, „*Ein sonderbares Wunderwerck Gottes*“. *Bemerkungen zum langsamen Rückgang der Ordale nach 1215* cit., 31.

<sup>34</sup> J. Zanger, *Tractatus duo, unus de exceptionibus, Alter de questionibus seu torturis rerum*, Wittenberg 1665, *de torturis reorum*, 816 ss., c.2.160.

<sup>35</sup> Per un approfondimento rimando a N. Arikha, N., *Passions and Tempers. A History of Humors*, New York 2007.

In Italia, anche se a distanza di quasi un secolo, sono Paride Del Pozzo (1410-1493)<sup>36</sup> e Prospero Farinacci (1554-1618)<sup>37</sup> a citare il fenomeno dello *ius feretri*, senza, però, darne una particolare spiegazione o interpretazione. Anche il giurista francese Claude Le Brun de la Rochette<sup>38</sup> (1560-1630) si richiama allo *ius feretri* evidenziandone, tra l'altro, la brutalità. Lo *ius feretri* viene citato, inoltre, da Christoph Besold<sup>39</sup> (1577-1638) che passa in rassegna diversi casi a lui noti. Il *Thesaurus Practicus* è un'opera particolarmente significativa in quanto offre alcune informazioni importanti sullo *ius feretri*, come il fatto che il cadavere poteva sanguinare dalle ossa, dal naso, dagli occhi o dalle orecchie. Di particolare interesse è il fatto che Besold citi il *Bonum Universale de apibus*<sup>40</sup> di Tommaso di Cantimpré, domenicano morto nel 1270. Il passo del *Bonum Universale de apibus* citato da Besold riporta un caso di applicazione dello *ius feretri* fra gli ebrei che avevano l'usanza di "chiedere" al cadavere il perdono di tutte le offese che si fossero commesse contro l'uomo quand'era in vita. Nei casi in cui l'ingiuria era grave, il cadavere rispondeva con un'emorragia<sup>41</sup>. Da rilevare, infine, che il *Thesaurus Practicus* di Besold riporta un caso, a lui contemporaneo, di un'ap-

<sup>36</sup> P. del Pozzo, *De syndacatu*, Francufurti 1608, n.20, 1030: *Si occisus exhibeatur oculis occisorum, ex vulneribus sanguis rutilabit, quae experientia erit iudicium magnum, a qua experientia non erit a iudice recedendum, cum sit rerum omnium magistra.*

<sup>37</sup> P. Farinacci, *Praxis et Theoricae criminalis libri duo*, Francufurti 1627, quaestio 36.61.562a: *Et de eo potest poni exemplum, quando homicida coram cadavere ducitur, et ex cadavere ac eius vulneribus sanguis emittitur ex hoc enim credibile et proximum oritur indicium, quod ille fuerit homicida.*

<sup>38</sup> C.B. de la Rochette, *Le proces civil, et criminel, contenant la methodique liaison du droict, et de la pratique Iudiciaire, Civile et Criminelle*, Lyon 1618, II.156: *Lo ius feretri è tousiours esté prinse pour un indice trev-violent.*

<sup>39</sup> C. Besold, *Thesaurus Practicus*, II, Norimberga 1697, v. Bahrrecht, 69-71.

<sup>40</sup> Thomas Cantipratanus, *Bonum universale de apibus*, Duaci 1627: *Hanc igitur in secreto super plura paria linteaminum, obstructo ore eius, in omnibus fere iuncturis membrorum, incisionibus exprimentes, et in ipsis linteaminibus diligentissime receptantes. Hanc autem post tormenta defunctam, Iudaei in aquam fluidam prope opidum proiecerunt, et super eam lapidum congeriem posuerunt. Tertio vero vel quarta die, per manum erectam ad caelum a piscatoribus est inuenta, et in opidum deportata horrentibus et clamantibus populis, ab Iudaeis impijs tantum flagitium esse perpetratum. Erat autem in vicino Marchio de Baden, qui mox, audito tanto piaculo, pervenit ad corpus, statimque ipsum corpus erectum residens, retendit manus ad principem, quasi vindictam sanguinis, vel fortem misericordiam imploraret. Post horam vero dimidiam, iterum se deposuit defuncti more supinum. Adductis igitur ad hoc spectaculum impijs Iudaeis, statim eruperunt omnia vulnera corporis, et in testimonium horrendae necis, copiosum sanguinem effuderunt. Mox clamor vulgi ad sidera tollitur, et in vindictam sceleris totaliter animatur. Ex quibusdam indicijs capta vetula, et coniuncta: maxime cum filia eius parvula omnia prodiderit, quia a puero et ebrio extorquetur veritas.*

<sup>41</sup> Cfr. Lea, *Storia dell'intolleranza e della violenza legale* cit., 365-366. Secondo Lea, tra l'altro, l'origine della pratica dello *ius feretri* andrebbe ricercata proprio tra le comunità ebraiche.

plicazione di questa pratica alla Facoltà di Giurisprudenza di Tubinga: dopo che a seguito di indagini non si era riusciti a trovare il colpevole fu ordinato lo *ius feretri*<sup>42</sup>. La testimonianza di Besold è una dimostrazione ulteriore dell'ampia diffusione di questa pratica. D'altronde, il *Thesaurus Practicus* fu ristampato ed acquisì nuova fortuna nel 1740, circa un secolo dopo la morte di Besold.

Dopo Besold è Justus Georgius Schottelius<sup>43</sup> (1612-1676) ha offrirci altri elementi di particolare interesse. Con la sua opera, costituita da venticinque capitoli e scritta in latino e tedesco, il *De singularibus*, siamo alla fine del XVII secolo. Schottelius si concentra sul rituale e sull'originalità della pratica. La descrizione di Schottelius è molto dettagliata. In primo luogo viene specificato che lo *ius feretri* veniva applicato lì dove esistevano ancora dei sospetti nei confronti presunto omicida (...*quando nimirum de authore caedis alicuius non constat, et graves suspiciones non cessat, ut vel ex officio magistratus, vel ad requisitionem propinquorum, ad cadaver adducantur ii, qui de homicidio sunt suspecti.*). Così come in Zanger, anche Schottelius cita, tra gli altri, il medico Levino Lemnio e viene spiegata la dottrina degli spiriti. C'è da registrare, inoltre, che un contemporaneo di Schottelius, Adam Volkmann<sup>44</sup>, nel suo *Tractatus criminalis in tres partes distributis*, riporta casi concreti di applicazione dello *ius feretri*.

La fonte più tarda ed anche l'ultima che prendo qui in considerazione è una dissertazione giuridica del 1735: *De iure feretri sive cruentationis* di Peter Mül-

<sup>42</sup> Besold, *Thesaurus Practicus* cit., 69-70: «Memini etiam ad Facultatem Juridicam Tubingensem, von Wertheim aus Franken / casum quendam allatum fuisse, ubi inter alia, etiam sequentia reperiebantur: Nachdem auf fleissige Inquisition / sich der Thäter nich befinden oder angeben wollen / ist man deswegen verursacht worden / ein Baarrecht anzustellen / bey solchem hat Nicolaus und Baltas kein Zeichen an dem Körper / welcher allbereit 36. Stund ermordet gewesen / und theils in einem Gewölb / theils etlich Stund vor dem Actu, unter freyem Himmel bey zimlichem kalten Wetter / mit aufgedeckter Brust und Bauch gelegen / erweisen wollen / und sind beyde auf ihrer ersten Ausfag / satis considerenter verharret ... Auf Vorführung des Jorgen / hat der Körper aus dem Mund blutigen Schaum geben».

<sup>43</sup> J.G. Schottelius, *De singularibus quibusdam et antiquis in Germania Juribus et Observatis*, Wolfenbüttel 1671, 64-105: *BaarRecht ergo, jus feretri, si ad sonum veritas, proprie autem est jus cruentationis apud nos est, quando, ut dictum, quis occisus reperitur, nec certo constat, a quo homicidium perpetratum sit, personae autem quaedam ex variis indiciis et circumstantiis de delicto suspectae sunt, tunc illae eo fine ad cadaver adduci solent, ut si reae, illud sanguinem effundat, sine vero innocentes, cruor in corpore maneat... Ex causa naturali demonstrari non potest, cur et quomodo ad praesentiam occisoris, hominis occisi cadaver sanguinem emittat: Sunt enim corpora mortuorum exsanguia, nec inest frigido cadaveri vis, quae sanguinem ita egerere valeat: nec adeo praesumendum, haec Daemonis praestigiis et illusionibus fieri, sed potius divinam vindictam miraculose adsistere justitiam administrantibus magistratibus, hancque cruentationem admittere: ut postea pluribus allegabitur.*

<sup>44</sup> A. Volkmann, *Tractatus criminalis in tres partes distributis*, Lipsiae 1657, I.2.4.9.

ler<sup>45</sup>. Qui, viene prima di tutto ricostruita la storia dello *ius feretri* nella tradizione germanica, ma l'autore dimostra particolare interesse anche per la tradizione medica, già citata in precedenza, che cercava di dare una spiegazione scientifica al fenomeno<sup>46</sup>. Peter Müller riprende, poi, il testo di Besold che riporta l'applicazione dello *ius feretri* alla Facoltà di Tubinga. Nel *De iure feretri sive cruentationis* è molto interessante la sistematicità con la quale viene trattata la pratica. Vengono prese in considerazione le diverse argomentazioni sul momento in cui deve avvenire il sanguinamento<sup>47</sup>, sulle differenze che possono esserci a secondo del soggetto che si sottopone al giudizio<sup>48</sup> ed, infine, sul modo in cui avviene il sanguinamento<sup>49</sup>.

La letteratura giuridica si è attenuta a questo mezzo di prova per tutto il XVIII secolo, anche se, gradualmente, venne considerata sempre di più come un indizio debole<sup>50</sup>. In realtà, però, alla metà del XVIII secolo, in Francia, secondo alcuni autorevoli ricerche<sup>51</sup>, lo *ius feretri* era ancora in uso. Che il corpo potesse sanguinare alla presenza dell'omicida lo credevano in Bretagna, alla vigilia della Rivoluzione francese, dove era ammessa come prova giuridica. È comunque evidente che a partire dal XVII secolo la scienza giuridica ha attribuito, gradualmente e comunque non in modo univoco, sempre minor peso probatorio allo *ius feretri*. Questo aspetto è strettamente connesso al parallelo svilupparsi di una trattatistica giuridica che tende ad approfondire lo studio del corpo del

<sup>45</sup> P. Müller, *De iure feretri sive cruentationis*, Jenae 1735, 10: *Forma consistebat in eo, nimirum suspecti ducebantur ad sandapilam, in qua iacebat occisus, et singuli cogebatur certa verba, quae ipsi praelegebantur, repetere, digitis, vulneribus, ori et umbilico applicatis. Finis fuit, ut si vulnera Cadaveris ederent nonnulla signa cruentationis, titillationis vel spumationis, nocens sit reus, sine minus, innocens.*

<sup>46</sup> Müller, *De iure feretri sive cruentationis* cit., 15-16.

<sup>47</sup> Müller, *De iure feretri sive cruentationis* cit., 26: *Enim maximum est discrimen circa tempus a morte vulnerati computandum, cum plerisque non nisi post septem aut octo vel ad summum decem aut duodecim horas talem sanguinis ejaculationem fieri contendant. Post illud vero tempus nequaquam frigescente forte affatim sanguine evanescentibus spiritibus; alii ad tertium diem fieri talem effluxionem docent; alii nullum tempus determinant.*

<sup>48</sup> Müller, *De iure feretri sive cruentationis* cit., 26: *Variant circa subiectum ex quo sanguis fluat: nam potior pars ex ipso cadavere occisi et ex vulnere ipso promanare vult, nonnulli ex naribus, oculis, ore, aliisque corporis partibus; alii ex iisdem partibus occisoris; alii ex cadavere occisi per vulnera et occisoris simul nares.*

<sup>49</sup> Müller, *De iure feretri sive cruentationis*, 26-27: *Non conveniunt circa modum emissionis sanguinis: nonnulli enim cadaver occisorem versus ejaculari sanguinem dicunt; alii ad ipsis vulneribus stillare referunt; alii ebullire potius ac fermentari in venis, unde extra venas profiliat.*

<sup>50</sup> Cfr. „Ein sonderbares Wunderwerck Gottes“. *Bemerkungen zum langsamen Rückgang der Ordale nach 1215* cit., 146.

<sup>51</sup> Ch. Plessix-Buisset, *Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1988. Cfr. anche L. Silverman, *Pour savoir la vérité de sa bouche. The practice and abolition of judicial torture in the parlement of Toulouse (1600-1788)*, Michigan 1993, 265.

reato, come dimostrano le opere e gli interessi di autori come Johann Zanger, Levinio Lemnio e Christoph Besold. A questo proposito, sul cosiddetto *corpus delicti* è utile ricordare l'importante analisi di Marc'Antonio Savelli<sup>52</sup> nella sua *Pratica Univerale*. Di ancor più interesse è, altresì, la trattazione di Giovanni Luigi Riccio<sup>53</sup>. Nella sua *Collectanea Decisionum* egli prende in esame, tra gli altri, proprio lo studio del corpo del delitto e viene così collegato alla pratica ed all'analisi medica.

#### IV. Conclusioni

Dall'ampiezza e la varietà dei casi presi in considerazione possiamo trarre le seguenti conclusioni:

1) Tramite i casi più significativi possiamo ottenere delle informazioni sul rituale dello *ius feretri*. Sia l'estensione temporale e spaziale sia la complessità sociale di questa pratica non permettono di stabilire una forma ed un rituale unici, ma ci sono dei punti fermi. Lo *ius feretri* prevedeva che il presunto colpevole dovesse passare, nudo, per tre volte davanti al cadavere. Il rituale era pubblico, coinvolgeva la comunità in questione e rappresentava una fortissima pressione psicologica, con risvolti, evidentemente, drammatici. Il sangue (o in alcuni casi si parla anche di generica schiuma) poteva, poi, uscire non solo dalle ferite, ma anche dalla bocca o dal naso. Le fonti più tarde (Besold e Schottelius), inoltre, ci informano che, almeno a partire dal XVII secolo, allo *ius feretri* si arrivava solo dopo che le indagini non avevano portato all'individuazione, certa, del colpevole<sup>54</sup>.

2) La *longue durée* di questa pratica porta a pensare che lo *ius feretri* non fosse una semplice ordalia. In realtà, questa pratica ha avuto un profonda tra-

<sup>52</sup> M.A. Savelli, *Pratica Universale*, Venezia 1697, 93b-95b.

<sup>53</sup> G.L. Riccio, *Collectanea Decisionum*, Venezia 1660, X.9.4098, 93a: *Corpus sepulti exhumari potest ex causa h.d. Et ratio ea est ad hoc ut medicorum experientia in curandis corporibus magis acquiratur, et elucescat, quia medicus nescit curare morbum si illius causa ignoraret. ... Declara tamen id esse verum, quando cadaver esset alicuius puniti alias secus ... Declara secundo, quod neque etiam ad effectum videndi, et cognoscendi corpus debet exhumari, quia vexatio corporis mortui semper est eviranda, et propterea hinc sit quod rugala illa ut scilicet quilibet spoliatus etiam si fit predo fit restituendus in hoc casu non procedit ob eam rationem ut corporis mortuo vexatio auferatur deinde. Ecclesiae etiam diceretur iniuria illata, et praesertim quando ex ea exhumatione scandalum oriri potest veluti ita fuisse decisum refert ...* Cfr. anche *Collectanea Decisionum*, X.5.1875, 83a: *Corpora damnatorum sepulturae tradendorum*.

<sup>54</sup> Per un approfondimento specifico sui rituali delle ordalie consiglio: C.F. Schwerin, *Rituale für Gottesurteile*, Heidelberg 1933.

sformazione nel corso della storia. È stata considerata a lungo una delle tante ordalie, ma la sua successiva trasformazione e la sua diffusione fino al XVIII impongono un'interpretazione più ampia e complessa di una pratica giudiziaria che ha avuto una funzione sociale ben precisa per la ricerca della verità giuridica.

3) In passato una parte della critica ha manifestato l'ipotesi che lo *ius feretri* fosse, in realtà, una forma di evocazione letteraria di antiche credenze. Questo non può essere vero, perché lo *ius feretri* acquistò, sicuramente a partire dal XIV secolo con le prime fonti giuridiche, il rango di prova di responsabilità. I casi, del resto, sono troppi, e soprattutto diffusi in diversi paesi d'Europa (e non solo), perché possa trattarsi di un *topos* letterario, come forse potrebbero lasciar intendere le citazioni dall'*Iwen*, dal *Nibelungenlied* o dal *Riccardo III*. Questa pratica ordalica, apparentemente strana, curiosa ed ambigua, costituì una fonte alla quale attinsero costantemente i giuristi. Che il corpo della vittima, alla vicinanza del colpevole, possa agire con manifestazioni esterne di vario genere, lo credono ancora sino al XVIII secolo molte popolazioni europee, come già messo in evidenza da Tommaso Sorrentino<sup>55</sup>. Alcuni tribunali della Bretagna, alla vigilia della rivoluzione, hanno ammesso come prova il sanguinamento della vittima. La grandissima diffusione dello *ius feretri* dimostra che la credulità popolare era quanto mai propensa ad accettare le miracolose manifestazioni di questa pratica.

Lo *ius feretri* presupponeva un rituale ben preciso e codici di comportamento che si sviluppano come reazione alla verità che si manifestava nella pratica stessa. In questo senso lo *ius feretri* aveva un determinato effetto nella società e plasmava, inequivocabilmente, la soggettività del singolo individuo. Lo dimostrano in modo esemplare, da una parte, il caso di John Peckham-Tommaso di Cantalupo – il sanguinamento delle ossa di Tommaso nelle regioni di John Peckham fu preso molto sul serio e oggetto di discussioni teologiche e fu anche utilizzato nel processo di canonizzazione di Tommaso di Cantalupo –, dall'altra, il caso di Hans Spiess della *Chronica* di Diebold Schilling. Non esistevano prove della colpevolezza di Hans Spiess, ma solo lo *ius feretri*, dopo il quale, il presunto colpevole, confessò. Ma qui entrano in gioco anche le questioni legate al condizionamento ed alla pressione psicologica che la pratica aveva sulla persona sottoposta al giudizio. La confessione si dispiegava in un rituale che era, di fatto, un rapporto di potere. Da una parte, dunque, c'era il rituale dopo il quale il presunto colpevole poteva essere condannato o liberato e riscattato, dall'altra,

<sup>55</sup> T. Sorrentino, *Storia del processo penale. Dall'Ordalia all'Inquisizione*, Soveria Mannelli 1999, 72.

c'era l'esercizio del potere che si poteva esercitare in un gioco di relazioni disuguali e mobili<sup>56</sup>.

Una delle componenti fondamentali della pratica era, ovviamente, il sangue. Proprio il sangue, del resto, ha sempre costituito un elemento importante non solo per la ricerca del colpevole (come nel diritto moderno), ma anche come elemento fondamentale nei meccanismi di potere. Nel caso dello *ius feretri* il potere stesso sembrava parlare, simbolicamente, attraverso il sangue che acquisiva una vera funzione accusatrice<sup>57</sup>. È evidente che lo *ius feretri*, come anche altre pratiche sociali e giuridiche, furono strumenti di formazione del consenso.

Come si formano, allora, i domini del sapere a partire da una pratica giuridica con conseguenze sociali? Ogni procedimento di ricerca della verità è uno strumento di potere e pone in relazione sapere e potere, conoscenza e potere politico. Per dirla con le parole di Michel Foucault<sup>58</sup> esistono due storie della verità, la prima, è una storia interna della verità e si corregge partendo dai suoi stessi principî di regolamentazione, la seconda, è la storia della verità che si manifesta nella società, in quei luoghi dove si definiscono un certo numero di regole del gioco a partire dalle quali vediamo nascere certe forme di soggettività. Con lo *ius feretri* siamo di fronte ad una pratica sociale che genera un dominio del sapere in modo tale che appaiano nuovi oggetti, concetti e tecniche, così come forme totalmente nuove di soggetti e oggetti conoscenza. Questo sapere, in verità, nacque dalle pratiche sociali di controllo e vigilanza<sup>59</sup>. Secondo lo studioso francese la costituzione storica di un soggetto di conoscenza avviene attraverso una serie di strategie che fanno parte delle pratiche sociali e tra queste le pratiche giuridiche hanno un'importanza fondamentale. Proprio la pratica giuridica dello *ius feretri*, come è stato possibile vedere dai casi presi in esame, si inserisce in quella difficile e complessa rete di relazioni tra potere, verità e consenso sociale. Lo *ius feretri* è una delle espressioni dell'analitica del potere che performa il singolo individuo che è per natura plasmabile e condizionabile dagli eventi esterni. Il potere diventa un processo sociale che si articola tra individui, in una regola che produce un rapporto di forza tra sapere e verità.

Ubaldo Villani-Lubelli  
(Università del Salento)  
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

<sup>56</sup> Cfr. M. Foucault, *La volonté de savoir*, Paris 1976, 83.

<sup>57</sup> Questa funzione simbolica del sangue come manifestazione del potere è stata sviluppata da Foucault, *La volonté* cit., 131.

<sup>58</sup> M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, Napoli 2008, 31-32.

<sup>59</sup> M. Foucault, *Surveiller et punir*, Paris 1975, 29.